

Violazione	Sanzione
Apertura della farmacia senza autorizzazione (Art. 104 TULLSS)	Arresto fino a 1 mese Ammenda da €. 2.582,28 a €. 5.164,57 (art. 3 l. 362/1991) Chiusura della farmacia (art. 104, 7° comma TULLSS)
Apertura di farmacia prima dell'ispezione dei locali, arredi e provviste (Art. 111 TULLSS)	Decadenza dell'autorizzazione (Art. 113 TULLSS)
Trasferimento locali della farmacia all'interno della sede senza autorizzazione (art. 13, DPR 1275/71)	Arresto fino a 1 mese Ammenda da €. 2.582,28 a €. 5.164,57 (art. 3 l. 362/1991); Chiusura della farmacia (art. 104, 7° comma TULLSS)
Carente garanzia di buon esercizio dei locali, arredi e provviste della farmacia (Art. 111 TULLSS)	Diffida alla regolarizzazione/decadenza dell'autorizzazione
Comunicazione dei locali della farmacia con ambulatori medici annessi (art. 45, R.D. 1706/38)	Sanzione amministrativa fino a €. 206,58 (Art. 358, 2° comma TULLSS – ammessa conciliazione) Chiusura degli ambulatori (Art. 193, 4° comma TULLSS)
Pubblicità non autorizzata di ambulatori medici e/o di specialità medicinali e/o di presidi medico chirurgici: (art. 201, 1° e 3° comma, TULLSS)	Sanzione amministrativa da €. 103,30 a €. 516,45 (Art. 201, 1° e 3° comma TULLSS)
Omessa detenzione in farmacia delle sostanze medicinali obbligatorie Tabella 2 F.U. (art. 123, 1° comma sub a, TULLSS)	Sanzione amministrativa da €. 10,32 a €. 206,58 (Art. 113 l. 24.11.1981 n. 689)
Omessa detenzione in farmacia e mancata ostensione al pubblico della F.U. e della tariffa ufficiale dei medicinali: (art. 123, 1° comma sub b, TULLSS)	Sanzione amministrativa da €. 10,32 a €. 206,58 (Art. 113 l. 24.11.1981 n. 689)
Mancata esposizione all'esterno degli orari di apertura e chiusura della farmacia	Sanzione amministrativa da €. 51,64 A €. 206,58 (art. 119, 2° comma TULLSS).
Omessa indicazione dei prezzi sui prodotti esposti nelle vetrine esterne della farmacia, nei locali o sul banco di vendita (art. 14 D.L. 114 del 31/3/98)	Sanzione amministrativa da €. 516,46 a €. 3.098,74 (art. 22 D.L. 114 del 31/3/98)
Esercizio abusivo della professione art. 348, cod. penale)	Reclusione da sei mesi a tre anni. Multa da €. 10.000,00 a €. 50.000,00. Pubblicazione della sentenza e confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato. Interdizione da uno a tre anni dalla professione. Reclusione da uno a cinque anni e multa da €. 15.000,00 a €. 75.000,00 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato o ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato

<p>Omessa comunicazione alla ASL della avvenuta assunzione dei Farmacisti collaboratori o cessazione del rapporto di lavoro (art 12 DPR 1275/71)</p>	<p>Sanzione amministrativa da € 1.549,37 ad € 9.296,22 (art. 358, 2° comma TULLSS)</p>
<p>Detenzione di sostanze medicinali guaste o imperfette (art.123, c.3, TULS)</p>	<p>Sanzione amministrativa da € 1.500,00 a € 3.000,00 (se risulta che, per la modesta quantità di farmaci, le modalità di conservazione e l'ammontare complessivo delle riserve, si può concretamente escludere la loro destinazione al commercio).</p>
<p>Omessa verifica periodica delle bombole di O2 di proprietà della farmacia (art. 44, RD 824/27)</p>	<p>Arresto fino a un mese Ammenda fino ad €. 206,58</p>
<p>Mancata ottemperanza al D.L. n. 87/05 convertito in legge n. 149/05 (Lista di trasparenza dei medicinali di classe C)</p>	<p>Sanzione pecuniaria da 258,23 € a 1549.37. In caso di reiterazione delle violazioni, chiusura temporanea della farmacia per un periodo comunque non inferiore a 15 giorni</p>